



COMUNE DI CIVIASCO

C.A.P. 13010 - Via E. Durio, 6 - Tel. 0163/55700 - E-mail: municipio@comune.civiasco.vc.it

E-mail certificata: comune.civiasco.vc@legalmail.it

Ordinanza n. 4/2023

IL SINDACO

Rilevato che la presenza di alberi, siepi o altre piantagioni, a distanza non congrua dal ciglio delle strade, la caduta e l'abbandono di foglie, frutti e rami caduti sul sedime stradale, costituiscono fonte di pericolo per la pubblica e privata incolumità e per la sicurezza della circolazione stradale, sia veicolare che pedonale.

Ritenuto opportuno regolamentare la presenza di alberi e siepi, nelle strade comunali del territorio del Comune di Civiasco ed in particolare:

- **Strada per la frazione Piandellavalle (da bivio Prov.le a cappella degli Alpini)**
- **Strada per la frazione Campolungo**
- **Strada per la frazione Machetto (da bivio Prov.le a centro frazione Machetto)**
- **All'interno del centro abitato lungo la strada Provinciale n. 78 della Colma**

Visto il D.lvo 30/04/1992 n° 285 e relativo Regolamento di attuazione;

Visto il D.lvo 18/08/2000 n° 267.

ORDINA

- 1) Entro 90 (novanta) giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza, i proprietari dei fondi confinanti con le strade Comunali dovranno provvedere all'abbattimento degli alberi di alto fusto (così come definiti dall'art. 892 C.C.) esistenti entro mt. 3 (tre) lineari dal ciglio della strada e al taglio dei rami che si protendano entro tale fascia; all'abbattimento degli alberi non di alto fusto presenti entro mt. 1,50 dal ciglio della strada e al taglio dei rami che si protendano entro tale fascia;
- 2) Entro 90 (novanta) giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza i proprietari dei fondi confinanti con le strade Comunali dovranno provvedere alla potatura delle siepi e delle piantagioni in modo tale che i rami non oltrepassino il confine del fondo e non si protendano oltre il ciglio della strada;
- 3) Gli alberi, le piantagioni e le siepi, collocate sui fondi confinanti con le strade comunali dovranno costantemente essere mantenuti in condizioni di sicurezza, dovranno altresì essere regolate in modo tale da non restringere o danneggiare la strada, non limitare la visibilità per la circolazione veicolare o pedonale, ovvero nascondere la segnaletica stradale o compromettere la visibilità;
- 4) Qualora per effetto delle intemperie o per qualsiasi altra causa cadano sul sedime stradale alberi, parti di essi, rami, foglie o frutti, il proprietario del fondo è obbligato a rimuoverli nel più breve tempo possibile, al fine di eliminare il rischio del pericolo alla pubblica circolazione;
- 5) Le opere doverose, non eseguite del proprietario del fondo, saranno eseguite d'Ufficio a maggiori spese dei trasgressori.

AVVERTE

Contro la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 06.12.1971 n. 1034, ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione o della piena conoscenza, secondo le modalità del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

La presente Ordinanza sarà resa nota mediante pubblicazione sul sito online istituzionale del Comune e nelle apposite bacheche.

Civiasco, lì 18/07/2023

IL SINDACO
(Davide Calzoni)